

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

Art. 21

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1/2004)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014 è abrogato il comma 149 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), come modificato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2005 e come interpretato dal comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 6/2013.
2. Il comma 1 non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.